



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata, ai sensi dell'art. 7-bis della stessa legge, in data 22 dicembre 2021, dai coniugi

residente

e

con residenza anagrafica nel Comune di

ma avente la propria dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 c.c., nell'unità

abitativa sita in ove convive con il marito, rappresentati e difesi

con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dai debitori,

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio complessivo derivante dal cumulo delle masse interessate di euro 444.873,13 - di cui euro 247.758,28 gravante in solido sui coniugi, euro 6.357,84 costituente la massa passiva della sola, euro 179.894,94 afferenti alla

massa passiva del solo quale socio accomandatario della ed il resto

dovuto a titolo di spese di procedura da collocarsi in prededuzione - un attivo proposto pari a euro 189.900,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori della somma ricavata dalla vendita dell'immobile sito in di cui i debitori sono comproprietari e di una

quota del credito da lavoro dipendente di cui il [è titolare, detratto quanto necessario al mantenimento dei coniugi istanti;

Considerato che, in particolare, al netto delle spese di procedura, il passivo risulta così composto:

TITOLARITÀ DEL DEBITO	CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	DEBITO RESIDUO
		Ipotecario (mutuo fondiario 13.08.2008)	€ 87.885,81
		Ipotecario (mutuo ipotecario del 2.08.2008)	€ 158.340,94
		Privilegiato	€ 66,88
		Privilegiato	€ 808,00
		Privilegiato	€ 305,985
		Circografario	€ 454,18
		Circografario	€ 3.866,08
		Circografario	€ 6.357,88
		Privilegiato	€ 14.731,59
		Privilegiato	€ 305,79
		Circografario	€ 6.491,88
		Circografario	€ 4.850,00
		Circografario	€ 6.445,89
		Circografario	€ 5.400,00
		Circografario	€ 6.000,00
		Circografario	€ 2.800,00
		Circografario	€ 1.354,00
		Circografario	€ 481,00
		Circografario	€ 13.812,94
		Circografario	€ 4.000,00
		Circografario	€ 3.000,00
		Circografario	€ 2.500,00
		Circografario	€ 0
		Totale	€ 437.009,805

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che la società [] è socio accomandatario e la [] è socio accomandante, non risulta, sulla base dei documenti in atti, assoggettabile alle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942 n.267 in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 25 marzo 2019 e, pertanto, oltre il termine annuale di cui all'art 10 L.F.; ne consegue che non sussistono cause di inammissibilità ai sensi dell'art.7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento

contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC, salvo quanto di seguito precisato, e, in ogni caso, risulta ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria: il patrimonio dei debitori comprende un bene immobile sito in _____ di cui i ricorrenti hanno la piena proprietà per la quota di 500/1000 ciascuno, che presenta un valore di euro 187.500,00, all'esito di operazioni di stima svolte da un esperto nominato dagli attuali ricorrenti e che risulta attualmente sottoposto a una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale _____ nel corso della quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione delle operazioni estimative a fronte dell'esperimento da parte dei debitori della presente procedura liquidatoria; ciò posto, deve assegnarsi al liquidatore l'espresso compito, salvo che non ritenga più conveniente procedere alla liquidazione mediante subentro nella procedura esecutiva in corso (dandone in tal caso immediata comunicazione a questo G.D.), di incaricare un esperto terzo e indipendente, che dovrà sottoscrivere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. a), del D.M. n. 202 del 2014 (adottato in attuazione dell'art. 15 della l. n. 3 del 2012), di stimare il valore di realizzo del predetto immobile, ai fini della migliore collocazione dello stesso sul mercato mediante procedure competitive;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che i debitori guadagnano, devono essere fissati in complessivi euro 1.485,72 (sul punto conformandosi alla proposta dei ricorrenti, che percepiscono: - una retribuzione mensile netta di euro 791,66, relativamente al _____ - da marzo 2021, il reddito di cittadinanza di euro 619,17 relativamente alla _____ importo coerente con i parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nonché con quelli utilizzati ai fini del calcolo della soglia di povertà assoluta e relativa in sede ISTAT e individuato tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, ivi incluse quelle di locazione, che si presentano ricomprese nei limiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del DPCM n. 159 del 2013, e tenuto conto della condizione di invalidità civile

(nella percentuale del 67%) del _____ considerato altresì che avendo i debitori manifestato l'intenzione di presentare domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica va espressamente assegnato al liquidatore l'incarico, ai fini dell'eventuale modifica dei limiti fissati a norma del citato art. 14-ter, comma 6, lettera b), di comunicare immediatamente a questo G.D. se i debitori abbiano o meno preso parte alla relativa procedura pubblica di assegnazione indetta da nonché del relativo esito; il tutto senza ulteriore operatività degli effetti derivanti dalle procedure di espropriazione presso terzi introdotte ai danni dei debitori, anche se definite mediante ordinanza di assegnazione (arg. ex art. 8, comma 1-bis 1. n. 3, in ragione dell'identità di ratio e facendo applicazione di canoni ermeneutici costituzionalmente orientati) nonché dai negozi di cessione del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionati, in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nei patrimoni dei ricorrenti al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.485,72, allo stato e in conformità a quanto previsto nella relazione particolareggiata dell'OCC;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

provveda alla trascrizione del presente decreto in relazione all'immobile in comproprietà del _____ e della _____ offerto in liquidazione, situato nel _____

_____, identificato nel N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio _____

proceda in conformità alle altre direttive indicate in motivazione;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 10/01/2021

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA